

1) AA; 2) BB; 3) CC

-Arrestati in flagranza di reato il 18/02/2009 - Scarcerati il 20/02/2009

IMPUTATI

del delitto di cui agli artt.110, 582, 585, 576 n.2, 61 n.1 cp. perché, in concorso tra loro e per motivi abietti, cagionavano a XX, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 30 e”omissis”.....
In Monopoli il 18/02/2009

Motivazione

In seguito alla convalida dell'arresto in flagranza per il reato in epigrafe indicato, AA; BB; e CC personalmente optavano per il giudizio abbreviato e la costituita parte civile accettava il rito. All'odierna udienza, acquisito il fascicolo del PM, le parti concludevano come da verbale (la parte civile depositava conclusioni scritte); quindi, il giudice decideva dando lettura della presente sentenza.

Gli atti contenuti nel fascicolo e le dichiarazioni rese dai prevenuti in sede di udienza di convalida consentono di affermare la loro penale responsabilità per il delitto contestato. Invero, dal verbale di arresto, dalla denuncia sporta da XX e dal referto del Pronto Soccorso è possibile ricostruire l'accaduto nel modo seguente.

Verso le 21.15 del 17 febbraio 2009, la centrale operativa del Comando Compagnia dei Carabinieri di Monopoli riceveva una richiesta di intervento per un sinistro stradale con feriti occorso in Monopoli alla via Lagravinese. Giunti sul posto i militi constatavano la presenza dei sanitari del servizio di soccorso del 118 intenti a prestare le cure al cittadino rumeno XX il quale riferiva ai carabinieri di essere stato aggredito da alcune persone a lui conosciute mentre si trovava a percorrere la medesima via Lagravinese a bordo del suo ciclomotore. Attesa la gravità delle ferite il cittadino veniva trasportato presso il locale nosocomio dove gli veniva diagnosticata la "*frattura scomposta delle ossa nasali. Infrazione di S 3*" con prognosi di 30 giorni. Ai militari recatisi al Pronto Soccorso la vittima riferiva i nomi e le caratteristiche somatiche degli aggressori che consentivano ai carabinieri di individuarli negli odierni imputati i quali venivano, poi, rintracciati presso le rispettive abitazioni ed arrestati alle ore 00.50 del 18 febbraio 2009. Rifiutato il ricovero, il XX alle ore 2.00 del 18 febbraio 2009 sporgeva querela per l'accaduto asserendo che alle ore 18.30 del giorno precedente mentre percorreva alla guida del suo ciclomotore via Lagravinese per fare rientro a casa, veniva costretto ad arrestare la marcia perché un giovane da lui conosciuto col nome di AA, si poneva al centro della strada impedendogli di proseguire. Il XX, quindi, parcheggiata la moto, chiedeva a AA che cosa volesse. Improvvisamente AA iniziava ad ingiurarlo chiamandolo "rumeno di merda" e contemporaneamente gli scagliava un violento pugno al volto. Immediatamente veniva aggredito con pugni e calci sia da AA che da un altro soggetto di nome BB e da un giovane albanese, i quali sostavano sul marciapiede nelle immediate vicinanze del luogo dove AA lo aveva costretto a fermarsi. Nel tentativo di difendersi, il XX colpiva con un pugno il volto di uno degli aggressori, dopo di che veniva sopraffatto e cadeva per terra ove continuava a ricevere calci su tutto il corpo per alcuni minuti (nel referto del pronto soccorso si legge: *Algie alla palpazione dell'ipocondrio destro*). In querela, inoltre, il XX dava atto di avere riconosciuto nei tre soggetti arrestati e condotti in caserma i suoi aggressori. In sede di interrogatorio, durante l'udienza di convalida, i tre hanno ammesso l'addebito cercando di fornire una giustificazione al loro operato.

Il AA ha asserito di essere stato minacciato dal rumeno nei giorni precedenti il fatto per cui si procede e che quel giorno fu il rumeno a provarli e a cominciare ad alzare le mani, tirando fuori dalla tasca anche un coltello e che, quindi, loro reagirono per difendersi.

Diversa è stata la versione fornita da BB. Questi ha riferito che all'incirca tre settimane prima durante una lite intercorsa col rumeno, quest'ultimo gli aveva rotto i denti. Quella sera mentre il BB passeggiava con gli amici, il rumeno completamente ubriaco, avvicinandosi, cominciò a minacciarli con un coltello che, a dire del BB, egli stesso in seguito consegnò ai carabinieri. Quindi, i tre decisero di dargli una lezione. Così sul punto si è espresso l'imputato: *Ho detto agli amici miei: Lo sai che dobbiamo fare? L'acchiappiamo da un'altra parte e gli diamo le botte. E così abbiamo fatto.*

Ulteriormente diversa è stata la versione dei fatti fornita da CC. Questi ha raccontato che stava passeggiando da solo allorquando il rumeno, completamente ubriaco, lo colpì al volto sferrandogli un pugno. Quindi il rumeno andò via. In seguito egli incontrò gli altri due imputati ed insieme decisero di mettere in chiaro le cose col rumeno. Quindi, dopo averlo incontrato gli dissero che la doveva *smettere di fare casino*, ma vista la sua reazione, lo picchiarono.

A parere della scrivente le giustificazioni addotte dagli imputati al loro operato non sono credibili sia perché tra loro contrastanti sia perché non trovano riscontro negli atti processuali. Invero, i carabinieri nel verbale di arresto non menzionano affatto lo stato di ubriachezza del XX né la consegna del coltello da parte del BB. Lo stato di ubriachezza è, poi, smentito dalla scheda del Pronto soccorso in cui si parla di soggetto vigile orientato nel tempo e nello spazio. Inoltre, AA e BB non hanno fatto alcun riferimento alla aggressione asseritamente subita prima dal loro amico albanese. Così come quest'ultimo non ha minimamente fatto cenno all'utilizzo del coltello da parte del rumeno. Peraltro, il AA ed il BB non hanno minimamente provato di essere stati nei giorni precedenti minacciati o aggrediti dal rumeno (alcuna denuncia e/o referto medico in relazione a detti fatti è stato depositato). Ciò che, invece, emerge dalle provalazioni dei prevenuti è la preparazione di una spedizione punitiva che di certo, per i motivi innanzi illustrati, non può trovare giustificazione in comportamenti scorretti e provocatori tenuti dal rumeno quella sera. Donde l'assenza sia di una situazione di legittima difesa sia dell'attenuante della provocazione. Invero, l'attenuante della provocazione non è configurabile in relazione a reati commessi per vendicarsi di torti subiti in tempi pregressi ([Cassazione penale, sez. I, 12 giugno 2007, n. 25826](#)) di cui, peraltro, non vi è nemmeno prova. Vi è, poi, da dire che la persona offesa ha ammesso di avere colpito durante il pestaggio un aggressore al volto con un pugno e tale asserzione trova riscontro nel referto medico stilato dal medico del Pronto Soccorso in data 18 febbraio 2009 alle ore 1.46 in cui si parla di un trauma contusivo al labbro superiore con escoriazioni subito da CC. Ma quest'ultimo ha cercato di far credere di avere ricevuto il pugno prima della aggressione posta in essere da lui e dai suoi complici per dimostrare di essere stato provocato. Tuttavia, come prima detto, detta circostanza non è credibile perché né il AA né il BB hanno riferito di un pugno inferto al CC mentre questi si trovava da solo.

Le considerazioni innanzi esposte inducono a formulare un giudizio di penale responsabilità degli imputati. Non vi è, invece, prova della contestata aggravante atteso che la mancata dimostrazione del movente dell'aggressione non consente di qualificare lo stesso come spregevole. Non si riconosce la recidiva in quanto si reputa che il nuovo delitto, quello che fonda lo status di recidivo, non sia in concreto (in rapporto alla natura del precedente delitto doloso ed al *tempus* del medesimo e, in genere, avuto riguardo ai parametri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p.) espressione di una più inarcata pericolosità del reo, ovvero costituisca indice della sua maggiore colpevolezza. Non vi sono motivi per concedere le attenuanti generiche. Pertanto, valutati gli elementi dell'art. 133 c.p. ed in particolare l'intensità del dolo e le modalità dell'azione (si tratta di una aggressione preparata e posta in essere da tre persone in danno di un soggetto solo e, quindi, non in condizioni di difendersi adeguatamente), si ritiene equo infliggere la pena di mesi sei di reclusione (pena base mesi nove di reclusione, ridotta per il rito). Si può concedere il beneficio della sospensione della condizionale della pena ritenendo che i prevenuti si asterranno in futuro dal delinquere.

Va accolta la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte civile essendo indubbio che la condotta posta in essere dagli imputati abbia cagionato al XX un danno morale, inteso quale *pretium doloris*, ed un danno biologico, inteso quale menomazione temporanea dell'integrità fisica. La prima voce di danno va liquidata in via equitativa in euro 600,00; la seconda voce di danno va liquidata sempre in via equitativa in euro 1.200,00. Sui detti importi andranno corrisposti gli interessi legali dal dì della sentenza al soddisfo. Non sussistono giustificati motivi per dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara AA, BB e CC responsabili del delitto a loro ascritto, ed esclusa la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. e della recidiva contestata ai primi due, applicata la diminuzione per il rito, condanna ciascuno alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali nella misura di un terzo pro capite. Pena sospesa.

Condanna i prefati in solido a pagare a XX, parte civile, quale risarcimento del danno sofferto, euro 1.800,00 oltre interessi legali dal dì della decisione al soddisfo.

Condanna i prevenuti in solido al rimborso in favore della parte civile delle spese di costituzione e difesa, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00, oltre IVA e CAP come per legge.

Motivazione contestuale.

Monopoli, 13 novembre 2009

Il giudice Dott.ssa Flora Cistulli